

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 140

21 giugno 2012

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE BIGNAMI

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2001, N. 43 (TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)

Oggetto assembleare n. 2842

Relazione

Il presente progetto di legge interviene in modifica della legge regionale 26 novembre 2001 n. 43, recante il testo unico di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna, ed in particolare dell'istituto previsto all'art. 18 "*Copertura dei posti della qualifica dirigenziale mediante contratti a tempo determinato*", prefiggendosi di limitare, rispetto alla normativa attualmente in vigore, il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione regionale tramite contratti a tempo determinato.

A tal fine, la proposta è di ridurre i limiti massimi (dal quindici all'otto per cento) della dotazione organica entro cui sia consentita la copertura dei posti di qualifica dirigenziale tramite contratti a tempo determinato così come la durata di questi ultimi (da cinque a due anni), consentendo alla Regione di ricorrervi solo per esigenze eccezionali, per qualificazioni professionali non rinvenibili nei ruoli e previo infruttuoso esito delle procedure di pubblicizzazione interna e di passaggio diretto di personale tra diverse amministrazioni.

L'esigenza di tale intervento rivela la sua importanza ed urgenza alla luce delle posizioni assunte dalla giurisprudenza costituzionale.

Già nelle sentenze nn. 103 e 104 del 2007 o nella sentenza n. 161 del 2008, la Corte costituzionale, con l'obiettivo di rafforzare il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo (spettanti agli organi di governo) e funzioni di gestione amministrativa (spettanti alla dirigenza) ha espresso un orientamento restrittivo nei confronti della cosiddetta "dirigenza fiduciaria", privilegiando, per l'accesso, il ricorso a procedure selettive pubbliche e, per il conferimento dei relativi incarichi, la dirigenza di ruolo. In merito, ha altresì richiesto forme di pubblicità atte ad assicurare trasparenza nonché la procedimentalizzazione dell'iter da seguire.

Ma è con la sentenza n. 324 del 2010 che la Consulta ha espressamente sancito l'applicabilità a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le Regioni, della disciplina prevista dall'art. 19, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal D.lgs. n. 150 del 2009, in tema di incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni all'amministrazione. La Corte, ha in merito argomentato che, poiché il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni si realizza mediante la stipulazione di

un contratto di lavoro di diritto privato, la normativa in questione è riconducibile alla materia relativa all'ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e quindi è ascrivibile alla competenza statale esclusiva.

Con il presente intervento si intende dunque adeguare la legislazione regionale in tema di conferimenti di incarichi dirigenziali, di cui all'art. 18 della L.R. n. 43 del 2001, ai precetti previsti al comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 attinenti alla contrattualistica ed in particolare a quelli relativi ai requisiti soggettivi del contraente privato, alla durata massima del rapporto, al regime economico e giuridico, alla percentuale massima di incarichi conferibili a soggetti esterni.

Il progetto di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1 sostituisce l'art. 18 della L.R. n. 43 del 2001. Esso prevede che la Regione può provvedere alla copertura dei posti di qualifica dirigenziale nel limite dell'otto per cento della disciplina organica di Assemblea legislativa e Giunta regionali, solo per esigenze eccezionali, previo esito infruttuoso delle procedure di pubblicizzazione interna e di passaggio diretto di personale tra diverse amministrazioni, attraverso la pubblicizzazione del

posto vacante e dei requisiti richiesti sul BUR, seguita dalla selezione previa deliberazione di Giunta o di Assemblea, cui deve essere data preventiva informazione alla Commissione consiliare competente. Del conferimento dell'incarico la Regione deve fornire esplicita motivazione.

Si individuano i requisiti soggettivi che il contraente deve possedere nel possesso della laurea magistrale oltre che in quelli previsti dall'art. 6 del D.lgs. 165/2001 e, sempre conformemente a quest'ultimo, si riduce la durata massima del contratto a ventiquattro mesi. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti di ruolo con possibilità di integrarlo motivatamente ai sensi della suddetta disposizione statale.

L'articolo 2 contiene la disciplina transitoria. Esso vieta in generale il rinnovo dei contratti in corso, prevedendo alla scadenza di questi ultimi l'assegnazione degli incarichi a dirigenti di ruolo o a soggetti che risultano idonei nei concorsi interni o nelle successive procedure di mobilità tra Enti. E' ammessa eccezionalmente una sola proroga per la durata massima di diciotto mesi per le posizioni dirigenziali che non possono essere coperte, per mancanza del possesso dei requisiti, da alcun soggetto interessato dalle suddette pubblicizzazioni.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Modifiche all'art. 18 della L.R. n. 43/2001

1. L'art. 18 della L.R. n. 43/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 18

Copertura dei posti della qualifica dirigenziale mediante contratti a tempo determinato

1. È facoltà della Regione provvedere alla copertura dei posti della qualifica dirigenziale con contratti a tempo determinato nel limite dell'otto per cento delle dotazioni organiche dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionali. La Regione può conferire tali incarichi, per esigenze eccezionali e fornendone esplicita motivazione, ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 6, previo esito infruttuoso delle procedure di cui ai commi 2 e 3.

2. Il direttore generale competente in materia di personale deve pubblicizzare per almeno dieci giorni lavorativi nell'area intranet del sito istituzionale le posizioni dirigenziali vacanti specificando i requisiti culturali e professionali richiesti. Lo stesso direttore generale, esaminati i curricula dei candidati, rilascia sull'area intranet del sito istituzionale regionale attestazione motivata dell'esito della procedura.

3. In caso di esito infruttuoso della pubblicizzazione interna di cui al comma 2, la Regione espleta le procedure relative al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse previsto all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, del cui esito rilascia attestazione motivata sul sito istituzionale.

4. La Regione può procedere al conferimento degli incarichi di cui al comma 1, attraverso la pubblicizzazione sul BUR del posto dirigenziale vacante e dei requisiti culturali e professionali richiesti e la successiva selezione, previa deliberazione della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa per le rispettive dotazioni organiche. Della predetta deliberazione è data preventiva informazione alla competente commissione consiliare.

5. In caso di assunzione di un dirigente per un incarico diverso da quello di direttore generale la deliberazione di cui al comma 4 è adottata su proposta del direttore della direzione generale interessata.

6. L'individuazione del soggetto da assumere avviene previo accertamento degli specifici requisiti culturali e professionali posseduti. Requisiti indispensabili per l'assunzione sono il possesso della laurea magistrale nonché quelli di cui al comma 6, terzo periodo, dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001.

7. Il trattamento economico è stabilito con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo e può essere motivatamente integrato ai sensi del comma 6, quarto periodo, dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001.

8. Gli incarichi di cui al comma 1 non possono eccedere la durata di ventiquattro mesi, durante i quali la Regione provvede ad indire specifico concorso pubblico per la copertura dei relativi posti.”.

Art. 2

Inserimento dell'art. 18 bis della L.R. n. 43 del 2001

1. Dopo l'art. 18 della L.R. n. 43/2001 è aggiunto il seguente:

“Art. 18 bis

*Incarichi dirigenziali a tempo determinato.**Disciplina transitoria*

1. Gli incarichi dirigenziali a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge non sono rinnovabili. E' ammessa una sola proroga esclusivamente per i contratti di cui al comma 4.

2. Alla scadenza dei contratti di cui al comma 1, gli incarichi attribuiti possono essere assegnati a dirigenti di ruolo dell'amministrazione o a soggetti che siano risultati idonei nei concorsi interni previa pubblicizzazione della vacanza del posto per almeno dieci giorni lavorativi a cura del direttore generale competente in materia di personale. La pubblicizzazione deve contenere i requisiti culturali e professionali richiesti e il suo iter procedurale deve iniziare almeno quattro mesi prima della scadenza del contratto a tempo determinato. Il direttore generale competente in materia di personale, esaminati i curricula dei candidati, rilascia sull'area intranet del sito istituzionale regionale attestazione motivata dell'esito della procedura.

3. In caso di esito infruttuoso della pubblicizzazione interna di cui al comma 2, la Regione espleta le procedure relative al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse previsto all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, del cui esito rilascia attestazione motivata sul sito istituzionale.

4. Le posizioni dirigenziali coperte con contratto a tempo determinato che alla scadenza non possono essere coperte, per mancanza motivata di requisiti, da alcun soggetto interessato dalle pubblicizzazioni di cui ai commi 2 e 3, possono essere eccezionalmente riaffidate allo stesso soggetto mediante proroga del contratto per la durata massima di diciotto mesi, durante i quali l'amministrazione provvede all'assunzione di dirigente mediante apposito concorso pubblico.”.